



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**TARI - TASSA SUI RIFIUTI - PRESA
D'ATTO PIANO FINANZIARIO ANNO
2020 E DETERMINAZIONE IN MERITO
AL CONGUAGLIO.**

**NR. Progr. 46
Data 30-12-2020**

Cod. Ente: 41041

Adunanza Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione in data 30-12-2020 alle ore 17:30,

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Auditorium Centro Congressi, oggi 30-12-2020 alle ore 17:30, in adunanza Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione previo invio di invito a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome Nome	Presente/ Assente	Cognome Nome	Presente/ Assente
Belpassi Cristina	P	LUCCIARINI MARCO	P
TAGLIOLINI VITTORIA	P	MATTEUCCI GIUSEPPINA	P
ARCASI MONIA	P	MARIOTTI DAVIDE	A
MARI LICIO	P	VICO ROBERTA	P
ABBRUZZESE VALERIA	A	PIRANI ENRICO	A
GIAMPAOLI ANDREA	A		
TOTALE Presenti 7		TOTALE Assenti 4	

Assenti Giustificati i Signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Raffaella Minardi.

in qualità di SINDACO Assume la presidenza il Cristina Belpassi e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i consiglieri Sig.ri:

VITTORIA TAGLIOLINI
MONIA ARCASI
ROBERTA VICO

L'ordine del giorno diramato ai sig.ri consiglieri ai sensi del suddetto Regolamento, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 30-12-2020

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Daniela Balsamini

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Daniela Balsamini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 30-12-2020

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI - PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONGUAGLIO.

-Uditi i seguenti interventi:

- Il Sindaco spiega che i piani tariffari dei rifiuti sono stati approvati dall'ATA che li resi compatibili con la delibera ARERA. Chiarisce che, ad agosto, i piani erano stati approvati con le tariffe del 2019 e che i conguagli derivanti dal nuovo piano tariffario saranno spalmati in tre anni.
- Il Consigliere Vico chiede al Sindaco della posizione del Comune di Peglio all'interno della Conferenza dei Sindaci.
- Il Sindaco risponde che la "politica" ha risposto all'unanimità la propria contrarietà agli aumenti tariffari, soprattutto in questo periodo storico. Spiega che il Comune di Peglio per arrivare ad una tariffazione puntuale deve disporre un aumento del 7%
- Il Consigliere Vico anticipa che la minoranza proporrà la riduzione delle aliquote come già avanzato in una precedente seduta consigliare.

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI, altresì

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che

- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che *«i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzià rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvarlo, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche e economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, nel rispetto delle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che

- il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04/08/2020 si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107 comma 5 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe della Tari approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 05/03/2019;
- il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020 ha approvato le agevolazioni TARI per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso, come stabilita da ARERA con delibera n. 158/2020;

- con delibera del Consiglio d'ambito del 11/12/2020 AATO ha approvato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 predisposto per il bacino territoriale dei comuni della Provincia di Pesaro e Urbino comprendente il PEF del Comune di Peglio;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo al Comune di Peglio è pari ad euro 132,722,00, mentre l'ammontare dei costi che sottostanno alle tariffe delle utenze dell'anno 2019 applicate in deroga per l'anno 2020 (costi complessivi di gestore e comune approvati con il Piano economico finanziario 2019), erano pari ad euro 129.485,00, sicché la differenza risulta essere pari ad euro 3.237,00;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla copertura congrua di euro 3.237,00 con imputazione tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l'inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: anno 2021 € 1.079,00 - anno 2022 € 1.079,00 – anno 2023 € 1.079,00, salvo l'eventuale possibilità di finanziare tale differenza ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020 così come proposto nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("...per quanto riguarda il riferimento alla "ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021", prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti, determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi

che l'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28/09/2020;

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore tributario e del Responsabile del Settore Ambiente e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000

Tutto ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Che le premesse formano parte integrante del presente atto.

- A) Di prendere atto del Piano economico-finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani predisposto per l'anno 2020 per il territorio dei comuni della Provincia di Pesaro e Urbino comprendente il PEF del Comune di Peglio approvato da AATO con delibera del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/12/2020;
- B) Di disporre che il congruo di euro 3.237,00 sarà computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l'inserimento dello stesso nei piani economico-finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: anno 2021 € 1.079,00 - anno 2022 € 1.079,00 - anno 2023 € 1.079,00, salvo l'eventuale possibilità di finanziamento differenziale ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020 così come proposto nel Question time in Commissione VI Finanze. 5-05083 - On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

INFINE, Il Consiglio Comunale,

In relazione all'urgenza e visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 30-12-2020

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cristina Belpassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raffaella Minardi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2021 al 25-02-2021,
PEGLIO Lì, 26-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Dott.ssa Raffaella

E' copia conforme all'originale,
Lì 22/02/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Dott.ssa Raffaella

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2020:
[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Dott.ssa Raffaella